

COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E
ORDINANZE COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 29 del 12.06.2003

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili dei servizi, del comune, salvo che si diversamente e esplicitamente stabilito da altre norme legislative o regolamentari.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili e urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 2.

Definizioni

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco, sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore. I dirigenti o Responsabili di settore con potere di emissione di ordinanze sono identificati con apposito decreto del sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzioni, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art. 3.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma di denaro da EURO 25, 00 (venticinque/00) a EURO 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste dal comma 1. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani degli agenti accertatori ma esclusivamente con versamento su c.c.p.

Art. 4

Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti e/o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune ad esercitare le funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti da regolamenti e/o ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché agenti giurati che ne abbiano la facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I Soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta inteso che i procedimenti susseguenti alla rilevazione dell'illecito (emanazione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, esecuzione forzata ecc.) restano di esclusiva competenza della Polizia Municipale.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5

Processo verbale di accertamento

La violazione di una norma di un regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) L'indicazione della data , ora e luogo dell'accertamento;
- b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante o numero di matricola dello stesso;
- c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 16 della medesima legge;
- d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa i motivi della mancata contestazione;
- g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire i trasgressori;
- j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (art. 5 della legge legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e/o di riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

Art. 6

Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'organo accertatore trasmette al Comune:

- a) L'originale del processo verbale;
- b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) Le proprie osservazioni in ordine agli eventuali scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 7

Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del dls 28 agosto 2000, n. 267, al dirigente/responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente/responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organo giudicanti da quelli accertatori.

Art. 8

Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689

L'ordinanza ingiunzione o di archiviazione degli atti, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione/notificazione del verbale di accertamento. Qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di ricezione degli stessi da parte dell'autorità competente.

Nel caso in cui lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero in caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta di acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzione

In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste dalla legge 689/81, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che

in presenza del solo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore ISEE è inferiore a quello stabilito annualmente dai parametri della Regione Sardegna e la sanzione sia pari o superiore allo stesso diviso per 5.

Articolo 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista è effettuata a norma le a legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Disposizione transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

E' abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.06.2001.

Quando l'infrazione abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio dell'ente, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio dell'ente ,

ovvero il giorno stesso della loro notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente .